



COMUNE DI SAN CATALDO

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

COPIA ORDINANZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

REGISTRO GENERALE N. 2 DEL 21-05-2019

OGGETTO: PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI ED OBBLIGO DI MANUTENZIONE DELLE AREE INCOLTE OD ABBANDONATE ANNO 2019.

Premesso che il territorio comunale, sia all'interno che all'esterno della perimetrazione urbana, presenta delle aree e dei terreni incolti e/o in stato di abbandono da parte dei proprietari, ed infestati da rovi, sterpaglie, ed erbacce che durante la stagione estiva, anche a causa delle elevate temperature, comportano il rischio della propagazione di incendi boschivi e d'interfaccia con conseguenti pericoli all'incolumità pubblica e privata delle persone nonché alle cose ed all'ambiente;

Ritenuto necessario, nell'approssimarsi di tale periodo estivo, predisporre, senza alcun indugio, tutte le misure atte a prevenire l'insorgere ed il diffondersi di incendi, o comunque il peggioramento del fenomeno, dettando una serie di prescrizioni- provvedimenti cui gli enti ed i cittadini devono attenersi per rendere efficace l'azione di contrasto;

Ravvisato il potenziale stato di pericolo per il citato rischio di incendi boschivi e d'interfaccia nel periodo compreso dal 15 giugno al 15 ottobre 2019 e la conseguente necessità di emanare provvedimenti allo scopo di vietare tutti i comportamenti che potenzialmente possono costituire pregiudizio per la salute e l'incolumità predette, oltre a prevenire pericoli per l'igiene e la salubrità delle aree interessate dalla presenza di erbacce di ogni genere che possono determinare il verificarsi del degrado-igienico-sanitario;

Richiamati:

- gli art. 17 e 59 del T.U.L.P.S. Regio Decreto 18 giugno 1931, n° 773 e ss.mm.ii.;
- la legge 24 febbraio 1992, n.225, e ss.mm.ii., istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile ed, in particolare, l'art. 15 che riconosce il Sindaco quale Autorità Locale di Protezione Civile;
- l'art. 54 del Dlgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm. ii. con particolare riguardo in materia di ordinanze sindacali per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli alla pubblica incolumità;
- la Legge 21 novembre 2000 n° 353 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*", nonché le relative linee guida e direttive;
- il titolo III del D.Lgs n° 139 dell' 8 marzo 2006 in materia di Prevenzione Incendi;
- l'art 255 del D.Lgs 03 aprile 2006 n° 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii.;

- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3306 del 28 agosto 2007 concernente " **Disposizioni urgenti in materia di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Sicilia in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione" ed in particolare l'art. 1 che prevede che i sindaci dei comuni interessati dalla presente ordinanza, assicurino il rispetto delle norme per ridurre l'incendiabilità dei campi e dei boschi il cui rispetto va assicurato anche mediante il decespugliamento e l'asportazione dei residui colturali** ;

- Vista la Circolare del 14 gennaio 2008 emessa dal Presidente della Regione Siciliana e pubblicata sulla GURS n° 10 del 29/02/2008 "Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/ 2007 - Attività di prevenzione incendi - Pianificazione comunale speditiva di emergenza per il rischio incendi d'interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico – Pianificazione provinciale".

-il D.lgs.vo 3 dicembre 2010, n. 205 che apporta modifiche al D.lgs.vo 3 Aprile 2006, n. 152;

-l'art. 14, comma 8, lett.b) della Legge 11 agosto 2014 n° 116 che introduce il comma 6 bis all'art. 182 rubricato "Smaltimento rifiuti" del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, eredita testualmente "*Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)*".

(comma introdotto dall'art. 14, comma 8, legge n. 116 del 2014)

- l'art. 3, comma 1, della Legge 6 febbraio 2014, n. 6 che introduce l'art. 256-bis al D.Lgs.vo 3 Aprile 2006, n. 152.

-l'art.3 del Dlgs n.1 del 2 gennaio 2018, "Codice delle Protezione Civile"-con il quale il Sindaco è riconosciuto Autorità Comunale di protezione Civile, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dell'Amministrazione, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, nonché

-l'art. 11 dello stesso decreto legislativo, secondo il quale le Regioni disciplinano delle funzioni l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 e, in particolare: a) le modalità di predisposizione ed attuazione delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, articolate come previsto all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, nonché delle attività di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo, ivi comprese le procedure finalizzate all'adozione e attuazione del piano regionale di protezione civile, che prevede criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza e che individua nel rispetto dei criteri generali definiti ai sensi dell'articolo 18, comma 4, gli ambiti territoriali ottimali e connessi criteri organizzativi;

Richiamate, altresì, le seguenti Leggi Regionali:

- n° 16 del 06 aprile 1996 che:

- all'art.33 prevede che l'attività regionale di prevenzione incendi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione sia diretta alla protezione del patrimonio forestale pubblico o privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché a garantire la sicurezza delle persone;
- all'art. 42 vengono individuate aziende enti e società che sono tenuti a mantenere pulite, tramite operazioni meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro competenza immediatamente adiacenti alle aree boscate e cespugliate;

- n° 14 del 31 agosto 1998 che detta norme in materia di Protezione Civile;

-n. 14 del 14 aprile 2006 n°14 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione Siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A."

Visto il D.P. n. 297 emanato dal Presidente della Regione Sicilia dal titolo "Fuochi controllati in agricoltura", ai sensi dell'art. 40, comma 1 e 2, della L.R. n° 16 del 6 Aprile 1996, integrata e modificata dalla L.R. 14 aprile 2006 n° 14.

Visti gli artt. 423, 423 bis, 449, 650 e 652 del Codice Penale.

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, NEL PERIODO COMPRESO DAL 15 Giugno

al 15 Ottobre 2019, **E' FATTO DIVIETO ASSOLUTO,:**

-di accensione e di bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture ceralicole e foraggere nonché la bruciatura delle superfici a pascolo e della vegetazione spontanea presente nei terreni coltivati, nei campi in stato di abbandono, incolti o a riposo;

- di tutte le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendi nelle aree e nei periodi a rischio;

- accendere fuochi di ogni genere;

- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;

-far brillare mine o usare esplosivi;

-usare motori (tranne quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;

-tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche private incontrollate;

fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio;

-esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/ o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;

-transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;

-transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

-abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.

- accendere fuochi di ogni genere;

- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;

-far brillare mine o usare esplosivi;

-usare motori (tranne quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;

-tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche private incontrollate;

fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio;

-esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/ o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;

1. Ai proprietari o aventi diritti reali, ai conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni seminativi, giardini privati, fondi, aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti a riposo e/o abbandonati, ricadenti nel territorio comunale, ai responsabili di cantieri edili e stradali attivi, con permesso di costruire rilasciato dalla competente Autorità e non, agli amministratori di stabili con annesse aree a verde in precario stato di manutenzione, di natura pubblica e privata, **di procedere a propria cura e spese, entro il 14 Giugno 2019, alla ripulitura delle aree, terreni e pertinenze di cui sopra da stoppie, frasche, cespugli, arbusti, residui di coltivazione, e dalla rimozione di erba secca ed ogni altro materiale infiammabile, creando, nel contempo, idonee fasce di protezione di una larghezza minima di mt 10 lungo il perimetro delle zone interessate da sottoporre ad aratura ed al trattamento sistematico con prodotti ritardanti la combustione, onde scongiurare pericoli e/o danni a terzi.;**

1) Ai proprietari di aree, terreni, giardini,, cantieri etc, confinanti con le strade statali, provinciali, comunali, mulattiere, sentieri e scalinate soggette al transito, di **provvedere e mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare le zone di passaggio; tagliare i rami delle piante, arbusti, rovi e siepi, che si protendono oltre il confine stradale e che occultano la segnaletica o ne compromettono la leggibilità della distanza e dall'angolazione necessaria.**

2) Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori, a qualsiasi titolo, dei campi a coltura cerealicola e foraggiera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, **di realizzare contestualmente, perimetralmente ed all'interno della superficie coltivata una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una lunghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e /o confinanti.**

3) Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o riposo di colture arboree hanno l'obbligo **di realizzare fasce protette di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro della vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e confinanti.**

4) E' fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione,

manutenzione e conservazione dei boschi, **di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica dei viali parafuoco.**

5) Ai proprietari e conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo, nonché con strade, centri abitati ed abitazioni isolate **di provvedere a proprie spese a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, di almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante esistenti lungo la fascia il perimetrale del bosco.** Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.

6) **Il divieto assoluto della combustione dei residui vegetali, agricoli e forestali, durante il periodo di massimo rischio, così come disposto dalla legge 11 agosto 2014 n.116 che ha introdotto il comma 6 bis dell'art. 182 del D.lgs n.152.2006.**

7) I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo **di realizzare una fascia perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e confinanti;**

AVVERTE

I proprietari ed i trasgressori, a qualsiasi titolo, di terreni siti nel territorio comunale, ricadenti in tutte le fattispecie, saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l'inosservanza delle prescrizioni impartite.

SANZIONI

1. nel caso di mancata pulizia e/o scerbamento di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà applicata la sanzione prevista dall'art.29 del D.L.vo n° 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni.

2. nel caso di mancata pulizia e/o scerbamento di aree incolte in genere e/o di incurato accumulo delle relative sterpaglie, sarà applicata una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi del T.U.E.L., art. 7-bis.

3. qualora la mancata pulizia dell'area generi o favorisca il propagarsi di un incendio, oltre alla sanzione prevista al comma 2, sarà applicata la sanzione penale (ai sensi degli artt. 423, 423 bis e 449 del C.P.) o la sanzione amministrativa da € 51,00 a € 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato (ai sensi dell'art. 40 comma 3 legge regionale 6 aprile 1996, n.16).

4. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'insorgere d'incendio sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000. Nel qual caso, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

INVITA

- Tutti i cittadini residenti e non, cui corre l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche, sono tenuti a segnalare immediatamente situazioni di pericolo alle competenti Autorità:

- Comando Prov.le Vigili del Fuoco (Tel. 115)
- Corpo Forestale (Tel. 1515)
- Ufficio Comunale di Protezione Civile (Tel. 0934/511287)
- Polizia Municipale (Tel. 0934/588960)
- Carabinieri (Tel. 112)
- Polizia di Stato (Tel. 113)

DISPONE

- Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate della esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori;
- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale dell'Ente e trovi la più ampia diffusione a mezzo stampa e mediante affissione di manifesti su tutto il territorio comunale;
- la trasmissione, tramite Segreteria Comunale:
 - alla Prefettura di Caltanissetta, alla Questura di Caltanissetta, al Comando Prov.le dei Carabinieri di Caltanissetta, al Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Caltanissetta, al Comando Prov.le della Guardia di Finanza di Caltanissetta, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta, alla Provincia

Regionale di Caltanissetta, al Servizio Provinciale di Caltanissetta del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, al Comandante della Tenenza Carabinieri di San Cataldo, al Comando di Polizia Municipale di San Cataldo ed ai Comandi Polizia Municipale di Serradifalco, Caltanissetta e Mussomeli.

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 c. 4 L. 241/90 e della L. 1034/71, potrà esperire, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ricorso amministrativo davanti al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione distaccata di Palermo, ovvero, in via alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.